

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6118

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PEDRAZZI CIPOLLA, BARGONE, RECCHIA, CICONTE, FINOCCHIARO FIDELBO, FRACCHIA, ORLANDI, SINATRA, TURCO, VACCA, VIOLANTE

Presentata il 21 novembre 1991

Modifiche e integrazioni alla legge 6 marzo 1987, n. 74, recante nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito dell'entrata in vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, i problemi di rapporto fra norme processuali in materia di separazione e quelle in tema di divorzio hanno subito consistente evoluzione.

Accanto ad una modernizzazione delle norme processuali della separazione, sono sorte numerose difficoltà interpretative.

Si è ritenuto necessario permettere che le caratteristiche e le esigenze del giudizio di separazione, regolato dagli articoli dal 706 al 711 del codice di procedura civile, identificate dal legislatore del 1942 (in ciò riconfermate dalla modifica di cui alla legge 29 luglio 1988, n. 331) fossero valutate come peculiari e diverse rispetto a quelle del divorzio.

In sede di separazione infatti a parte la previsione esplicita (articolo 711 del codice di procedura civile) della possibilità di definizione in forma consensuale davanti al presidente (salva omologazione da parte del tribunale in camera di consiglio), si è ritenuto di dover distinguere nettamente la fase presidenziale da quella di merito.

Prima della nota sentenza della Corte costituzionale 30 giugno 1971, n. 151, in tale ottica, era persino vietata la presenza dei difensori nella fase presidenziale e, anche successivamente a tale pronuncia, il tentativo di conciliazione dei coniugi da parte del presidente, ha continuato a non comportare la necessità di difesa tecnica da parte del difensore.

Sulla base anche dell'esperienza di questi si è ritenuto che, per affrontare il problema della normativa processuale della separazione, si dovesse tenere conto sia del fatto che, spesso, il coniuge convenuto possa non rendersi sufficientemente conto della portata del ricorso notificatogli (normalmente in regime di convivenza perdurante), sia del ritardo frequentissimo con cui pensa di rivolgersi ad un legale.

Un regime processuale che ponesse a suo carico preclusioni o decadenze, potrebbe tradursi in una effettiva menomazione del diritto alla difesa.

Sotto un altro aspetto, la necessità per lo stesso ricorrente di formulare fin dall'inizio tutte le domande (accompagnate ovviamente dalla completa delineazione dei fatti sui cui essi si fondano) è stata valutata come comportante necessariamente un aumento della litigiosità ed il venire meno di altrimenti superabili trasformazioni di separazioni giudiziali in consensuali.

Oltre a quanto detto, si è ritenuto necessario dirimere alcune delle più significative incertezze applicative derivanti dalla formulazione dell'articolo 23 della legge n. 74 del 1987.

È noto infatti che con l'approvazione della novella recata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, in concreto alcuni

hanno ritenuto la totale abrogazione implicita degli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile, altri l'abrogazione soltanto parziale, ed altri infine la loro piena conservazione.

Per realizzare le esigenze sopra delineate, si è ritenuto che lo strumento più idoneo fosse quello di proporre una riformulazione dell'articolo 23 della legge n. 74 del 1987, in attesa che il Parlamento appronti in modo organico il complesso delle norme processuali relative ai procedimenti in materia di famiglia.

Non sarà inutile segnalare che in data 16 maggio 1991 è stata presentata alla Camera dei deputati, con il n. 5680, la proposta di legge recante « Nuove disposizioni in materia di famiglia » (di iniziativa dei deputati Bargone, Violante, Recchia, Pedrazzi Cipolla, Serafini Anna Maria, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi e Sinatra) che ripropone le norme processuali che non hanno potuto trovare accoglienza nella legge n. 353 del 1990.

Con l'occasione è sembrato opportuno formulare un'altra proposta, volta ad eliminare un'ingiustificata disparità di trattamento fiscale tra il giudizio di divorzio e quello di separazione (rendendo contemporaneamente più razionale il sistema delle esenzioni per entrambi).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « , tributo o imposta ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è inserito il seguente:

« ART. 19-*bis.* — 1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti di separazione personale fra coniugi nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni ed ogni altro provvedimento patrimoniale o non patrimoniale, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, tributo o imposta ».

ART. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è sostituito dal seguente:

« 1. Fino alla entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, ai giudizi di separazione regolati dagli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile, si applicano le regole di cui all'articolo 4 commi 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge ».